FILCA CISL

VERSIONE AGGIORNATA

Immersioni

SUPPLEMENTO A “LO SCANDAGLIO” - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Indicazioni operative per la gestione della rappresentanza sindacale nella sicurezza

2 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

D.LGS. 81/2008

con le modifiche apportate dal D.LGS. n° 106 del 3 agosto 2009

[Sintesi per le strutture, selezione di articoli utili all'attività degli operatori, dei dirigenti e degli Rls dei settori della Filca]

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: "procedura atta a valutare la probabilità che si verifichi un danno, conseguente all'esposizione ad un pericolo sul luogo di lavoro, che metta a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni."

A cura dell'Ufficio Filca Cisl Nazionale Ricerche Salute e Sicurezza

In questo numero di Immersioni

Il documento della valutazione dei rischi in edilizia e negli impianti fissi

Nel prossimo numero di Immersioni troverete...

Nel prossimo numero di immersioni prenderemo in esame la descrizione del ciclo produttivo, attraverso la realizzazione semplificata di "diagrammi di flusso", per offrire un modello di lavoro utile alla corretta valutazione del rischio in ambiente di lavoro.

Nei numeri precedenti abbiamo affrontato:

Immersioni 1: il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Puoi trovare i numeri di Immersioni nel sito della Filca Cisl Nazionale all'indirizzo web:

http://www.filca.cisl.it/online/?cat=9

Per suggerimenti, richieste di chiarimenti, ecc. puoi contattare l' Ufficio Ricerche Salute e Sicurezza Filca Cisl Nazionale

Questo opuscolo, a cura dell' Ufficio Ricerche Salute e Sicurezza della Filca Cisl Nazionale, è stato realizzato nel mese di febbraio 2009 e aggiornato nel mese di dicembre 2009.
Redazione: Filca-Cisl
Via del Viminale, 43 – 00184 Roma
Tel. 06/4870634 – fax 06/4818881
federazione.filca@cisl.it – www.filca.cisl.it

Sommario

PREMESSA 7
I SOGGETTI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 10
Definizione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR 11
Istruzioni per l'uso – come utilizzare il modello di lavoro 12
IMPIANTI FISSI – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 13
CANTIERI – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 19
CANTIERI – PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 25
Articoli e allegati integrali di riferimento 34
Glossario minimo 39
Acronimi - Sigle 39

Premessa

La valutazione dei rischi è un compito che solo il datore di lavoro può fare e del quale è responsabile. È uno strumento che deve assolvere tre compiti:
1) valutare globalmente ed in modo documentato tutti i rischi presenti dove i lavoratori svolgono la propria attività;
2) individuare le misure (adeguate) di prevenzione e protezione;
3) elaborare il programma delle utili misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi è importante. Anzi, è qualcosa di più, perché implica un ragionamento su una serie di fattori che hanno tra loro una indubbia interrelazione: a quelli tradizionali (rischio chimico, fisico, biologico, da movimentazione manuale dei carichi, ecc.) si accompagnano quelli a carattere trasversale (l'età, il genere, lo stress lavoro-correlato, la provenienza da altri paesi - con ciò che questo significa sul piano della conoscenza della lingua italiana, della legislazione, del valore della propria vita - ecc.).

Per questo deve, la valutazione dei rischi, coinvolgere tutti i lavoratori interessati. Un rischio si valuta sotto molti aspetti, ma è imprescindibile dalla percezione del rischio di ogni lavoratore.
Siamo convinti che proprio in questo passaggio risieda il cuore più profondo della legge sulla sicurezza e di tutte le analisi e commenti che l'hanno preceduta e la accompagneranno.

Nessuna legge e nessuna politica della sicurezza sarebbero efficaci se non partissero da qui: una valutazione condivisa e conosciuta dei rischi che si corrono. Questo è il motivo essenziale per il quale insistiamo sull'importanza di due cose:
1) che la rappresentanza venga esercitata, dai RLS ai RLST agli operatori sindacali, attraverso la diretta conoscenza del Documento ed una attenta verifica dei suoi contenuti;
2) che i lavoratori siano coinvolti, ne siano consapevoli e svolgano un ruolo attivo.

Abbiamo affrontato l'argomento distinguendo i c.d. impianti fissi dall'edilizia.
Perché? Per il motivo, semplice ma non banale, che i luoghi di lavoro sono soggetti a ritmi di cambiamento diversi. Mentre la lavorazione in uno stabilimento (del legno,

del cemento e dei suoi manufatti, del laterizio, del lapideo – con l'esclusione dell'attività di estrazione –) subisce generalmente mutazioni solo in presenza di installazione di nuovi impianti, l'edilizia è un "continuo divenire".
Anche in relazione alle possibili "interferenze" ed ai rischi che ne possono conseguire, l'impianto fisso deve fare i conti con le lavorazioni che vengono spesso esternalizzate (es.: manutenzione, pulizie, ecc.) mentre in un cantiere operano generalmente imprese diverse (con macchinari propri) e in quel "continuo divenire" i rischi aumentano. Da qui la predisposizione dei POS e dei PSC (che nella sostanza, anticipano il DUVRI).

A proposito di cambiamenti: la valutazione non è una cosa statica ma dinamica. Deve cioè essere aggiornata ogni qualvolta si produce anche solo un cambiamento, dal macchinario (come abbiamo già detto) alle sostanze utilizzate, alla organizzazione del lavoro (e ai suoi ritmi). Quanto detto è peraltro confermato nel nuovo comma 3 dell'art. 29 della L. 81/2008, introdotto dal D. Lgs. 106 - 3 agosto 2009, che stabilisce anche il termine di giorni 30 dalle avvenute modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro e/o infortuni significativi.

Un aggiornamento, insomma, al passo con l'evoluzione di tutti i fattori che determinano la produzione o di situazioni negative verificatesi.

L'auspicio è che questo lavoro sia di sostegno a tutti i sindacalisti impegnati – a diverso titolo – per assicurare vita e salute ai lavoratori che rappresentiamo.

I soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi

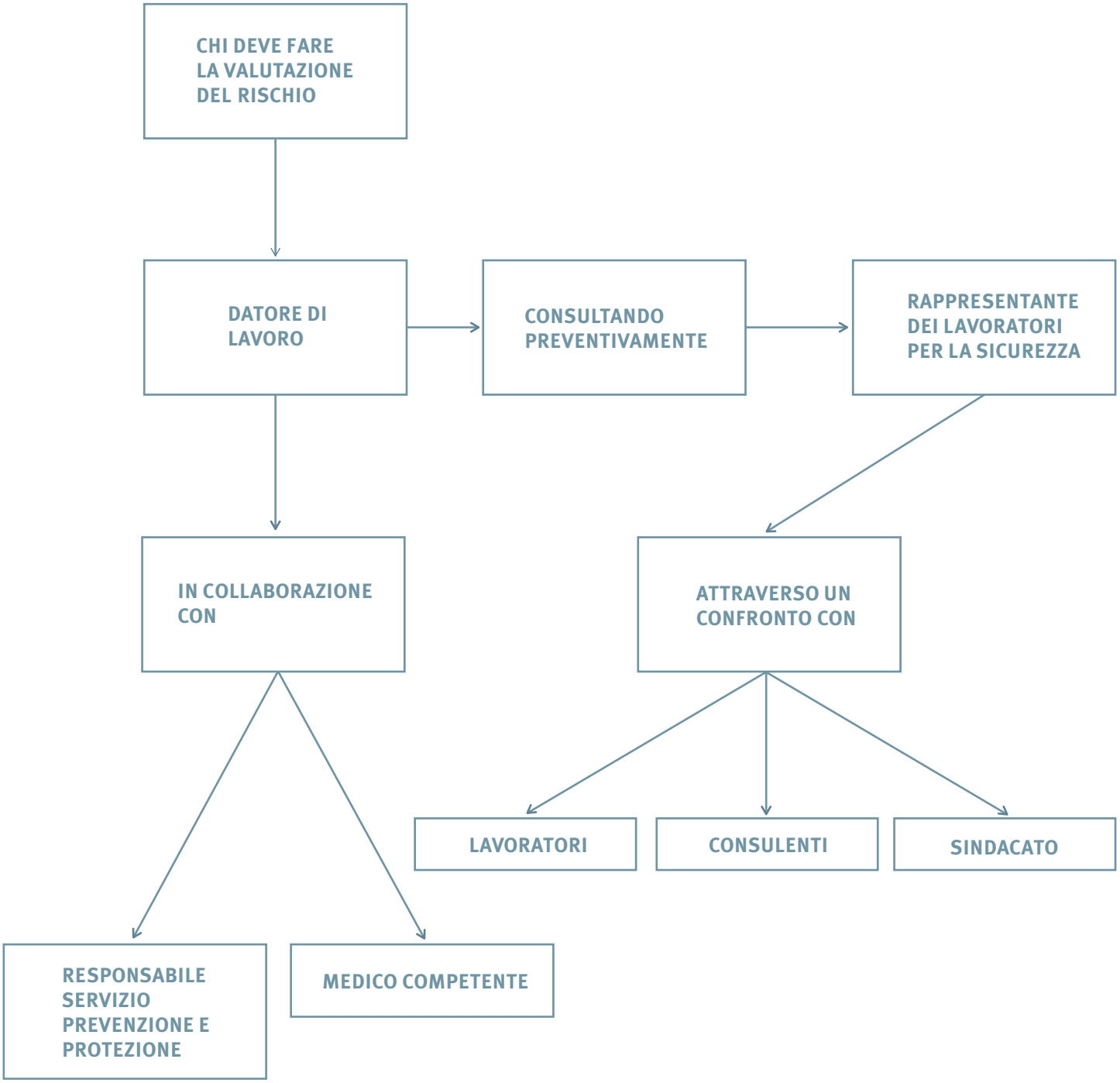

Definizione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR

D.Lgs. 81/2008
Art. 2. Definizioni

omissis

q) valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

omissis

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI È IMPORTANTE PER IL LAVORATORI E I SUOI RAPPRESENTANTI

È il primo atto per la creazione di un corretto sistema di gestione della sicurezza aziendale, ne è ELEMENTO CENTRALE.
È quel documento che mi dice come fare un lavoro in sicurezza e mi permette di affrontarne i rischi connessi.
È come un'enciclopedia che contiene tutte le informazioni relative ad una specifica attività che col passare del tempo aggiorno e miglioro.
Individua i soggetti coinvolti nella gestione della prevenzione, ne definisce con chiarezza i ruoli e le responsabilità (ciascuno deve sapere chi è, cosa deve fare e come farlo).

RLS/RLSSA/RLST e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiede e riceve il DVR (possibilmente anche quello precedente per fare un confronto).
È consultato preventivamente in merito al DVR (se la consultazione non avviene prima si possono comunque fare proposte o richiedere modifiche, successive alla redazione del documento).
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è l'anello di congiunzione tra il datore di lavoro ed i lavoratori, deve quindi far conoscere e spiegare ai lavoratori il DVR.
Egli verifica la concreta applicazione del DVR nei luoghi di lavoro e la sua efficacia.

Nel TESTO UNICO sono individuate due tipologie di documento da redigere obbligatoriamente a termini di legge:	A questi si aggiungono altri due documenti per prevenire i rischi da interferenze:
1) DVR: negli impianti Fissi	a) DUVRI: negli impianti Fissi
2) POS: nei cantieri	b) PSC: nei cantieri

Istruzioni per l'uso • come utilizzare il modello di lavoro

Questo opuscolo, nelle sezioni successive, è stato studiato per fornire un modello di lavoro per rappresentanti per la sicurezza, operatori sindacali, lavoratrici e lavoratori, tutte le persone coinvolte nel sistema di gestione della sicurezza in ambito lavorativo.

Nella prima sezione, su tre colonne, sono riportate, in forma sintetica, a) i requisiti obbligatori previsti dalla normativa, b) le questioni che vanno verificate, c) suggerimenti semplici e utili ad effettuare la verifica in maniera efficace.

Raggruppati per righe, in successione, i punti che costituiscono, complessivamente, la valutazione del rischio e la stesura delle documentazioni relative (siano queste il DVR, il POS, o altre).

All'interno delle tabelle, evidenziate in altro colore, abbiamo indicato ulteriori requisiti, dettati da buone prassi, ma non considerate obbligatorie a termini di legge, che possono migliorare il livello di un DVR. Lo scopo è quello di fornire degli utili elementi, soprattutto agli RLS/RLST, ecc., per una consultazione costruttiva con il datore di lavoro, nel momento in cui si renda necessario predisporre la valutazione del rischio o aggiornarla.

Nella seconda sezione, per fornire uno strumento completo, sono riportati integralmente gli articoli del TESTO UNICO, aggiornati con quanto previsto dal D.Lgs. n°106 del 3 agosto 2009, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che disciplinano la valutazione del rischio, il DVR, il POS, il PSC.

Alla fine, nel glossario e nell'elenco delle sigle, abbiamo raggruppato i termini specifici con delle brevi spiegazioni.

IMPIANTI FISSI - DVR

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

descrizione unità produttiva	*azioni di controllo da parte di RLS/RLST/ RLSSA*	*indicazioni pratiche per lavoratori, RLS/T/RLSSA, operatori sindacali*
Identificazione unità produttiva/azienda Vanno riportati tutti gli elementi utili a descrivere la ditta (Azienda, Sede sociale, Rappresentante legale, Sede dell'azienda o dell'unità produttiva, Attività svolta o esercitata, Nome del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Data, o periodo di effettuazione della valutazione	Verificarne la completezza e la corrispondenza	Si possono confrontare le informazioni anagrafiche nella banca dati nazionale delle camere di commercio, o al sito internet: www.infoimprese.it/impr/index.jsp Verificare gli altri dati in azienda con i lavoratori. La firma serve solo per certificare la data del DVR e non implica assunzioni di responsabilità da parte del RLS/RLST: quando si firma il DVR, accertarsi che la data riportata (obbligatoria e certificata da RSPP, RLS/RLST e medico competente) sia quella del giorno in cui lo si firma.
Identificazione aree o attività di lavoro. Questa parte del DVR deve descrivere nel dettaglio l'attività produttiva. Deve essere possibile individuare con facilità ogni situazione rischiosa per i lavoratori in ogni area, reparto, divisione, ecc..	Verificarne la correttezza attraverso la schematizzazione del ciclo produttivo. Controllare la corrispondenza dei reparti indicati.	Osservazione sul posto, socializzare con i lavoratori la suddivisione reale dell'azienda in reparti, aree, settori, divisioni, ecc. Costruire un "diagramma di flusso" delle varie fasi della produzione, socializzando lo schema con i lavoratori (reparto per reparto).

descrizione del luogo di lavoro	*azioni di controllo da parte di RLS/RLST/ RLSSA*	*indicazioni pratiche per lavoratori, RLS/T/RLSSA, operatori sindacali*
Elenco delle macchine	Controllare la presenza delle macchine indicate	Osservazione sul posto, socializzare con i lavoratori riguardo all'uso corretto e alla corrispondenza nel reparto/luogo di lavoro di macchine, attrezzature, prodotti utilizzati
Elenco delle attrezzature	Controllare la presenza delle macchine indicate	
Elenco dei prodotti utilizzati	Controllare la congruenza	
Elenco di eventuali interferenze dovute ad altre lavorazioni	Controllare la congruenza	Socializzare con i lavoratori il significato del termine facendo qualche esempio, come le "interferenze" dovute alla compresenza sul posto di lavoro di operatori di ditte di manutenzione, di gru o muletti estranei al proprio ciclo produttivo, ecc.
Elenco mansioni con relative fasi operative	Controllare la congruenza	Socializzare con i lavoratori riguardo la corrispondenza delle mansioni svolte nel reparto/luogo di lavoro

individuazione e valutazione dei rischi:	*azioni di controllo da parte di RLS/RLST/ RLSSA*	*indicazioni pratiche per lavoratori, RLS/T/RLSSA, operatori sindacali*
- relativi al luogo di lavoro (come rumore e vibrazioni), alle attrezzature, ai prodotti utilizzati, a eventuali interferenze e alle situazionei di emergenza (incendio, pronto soccorso, evacuazione, ecc.) - la valutazione dello stress lavoro-correlato (a far data dal 1° agosto 2010) - derivanti da particolari condizioni soggettive (rispetto dell'ergonomia, impegno muscolare, decisioni continue e pressanti, lavoro notturno, percezione personale del rischio, ecc.) e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro - specifici delle mansioni e delle fasi operative	Acquisire e approfondire le proprie conoscenze, fare ricerche su pubblicazioni, testi, linee guida, opuscoli, comparando l'esattezza dei rischi individuati e valutati, e sulle diverse tipologie di rapporto di lavoro. Puntare ad avere un registro dei "QUASI INFORTUNI"	Parlare e socializzare con i lavoratori circa i rischi e le misure di protezione, facendo loro esprimere la PERCEZIONE DEL RISCHIO soggettivo
Per ogni rischio individuato deve essere riportata la descrizione comprensibile e non generica dei sistemi di protezione di legge da adottare e le misure idonee per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza. Vanno anche specificati i ruoli e i soggetti incaricati della loro attuazione.	Controllare l'applicazione dei sistemi di protezione mediante verifica sul posto e confronto con i soggetti preposti.	Confronto e valutazione con i lavoratori sull'efficacia dei sistemi di protezione adottati e le strategie di miglioramento indicate nel DVR

individuazione e valutazione dei rischi:	*azioni di controllo da parte di RLS/RLST/ RLSSA*	*indicazioni pratiche per lavoratori, RLS/T/RLSSA, operatori sindacali*
Elenco delle persone esposte a rischi specifici	Verificare le capacità professionali, le specifiche esperienze e l'avvenuta formazione e addestramento	Analizzare con i lavoratori se sono stati informati, formati, addestrati e la qualità e i risultati dell'informazione, della formazione e dell'addestramento rispetto ai rischi specifici cui sono esposti

ALTRE QUESTIONI INDICATE NEL DVR

Argomento	*azioni di controllo da parte di RLS/RLST/ RLSSA*	*indicazioni pratiche per lavoratori, RLS/T/RLSSA, operatori sindacali*
Nel DVR sono individuati i lavoratori coinvolti suddivisi per reparto, area e fase di lavoro	Verificare se le persone indicate nel DVR corrispondono con la realtà	Confronto e valutazione con i lavoratori sulla correttezza dei dati indicati nel DVR
Nel DVR sono elencati i DPI forniti per ciascun lavoratore, reparto, mansione, ecc.	Acquisire e approfondire le proprie conoscenze, fare ricerche su cataloghi, pubblicazioni specialistiche, testi, linee guida, opuscoli, confrontandosi con i fornitori e rappresentanti commerciali, comparando l'adeguatezza dei DPI, verificarne la consegna	Confronto con i lavoratori su problemi, disagi o desideri personali sulla forma, l'uso, la fornitura periodica e la sostituzione dei DPI e sul loro utilizzo corretto
Nel DVR è presente la documentazione in merito all'informazione, alla formazione e all'addestramento somministrati ai lavoratori occupati in azienda	Verificare la presenza di tale documentazione, la corretta realizzazione della formazione e informazione, se è stata concordata con l'ente bilaterale, la RSU, il RLS/RLST/RLSSA e quale ruolo hanno avuto questi soggetti	Analizzare con i lavoratori se sono stati informati, formati, addestrati e la qualità e i risultati dell'informazione, della formazione e dell'addestramento

Questo ulteriore punto non è dettato dalla normativa, ma è "consigliato" per una migliore qualità del DVR

Scheda personale del rischio. Per ogni lavoratore viene redatta una scheda riassuntiva di tutti i rischi e relativi sistemi di protezione che lo riguardano e la formazione ricevuta (PER GLI STRANIERI IN LINGUA MADRE)	Verificarne la presenza	Confronto e verifica con il lavoratore sui rischi e i sistemi di prevenzione che lo riguardano

CANTIERI - POS

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

descrizione dell'impresa	*azioni di controllo da parte di RLS/RLST*	*indicazioni pratiche per lavoratori, RLS/ RLST, operatori sindacali*
Dati identificativi dell'impresa nominativo del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere, la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari, i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale), il nominativo del medico competente ove previsto, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere, il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.	Verificarne la completezza e la corrispondenza dei dati contenuti	Si possono confrontare informazioni in Cassa Edile, presso il Comitato Tecnico Paritetico, oppure nella banca dati nazionale delle camere di commercio, o al sito internet www.infoimprese.it/impr/index.jsp Verificare gli altri dati in azienda con i lavoratori
Elenco dei soggetti con compiti inerenti la sicurezza e relative mansioni.	Verificare l'adeguatezza e la capacità dei soggetti nominati.	Incontrare e confrontarsi direttamente con i soggetti che hanno incarichi sulla sicurezza.
Descrizione dell'attività di cantiere: fasi e sottofasi di lavoro, lavorazioni interfase.	Verificarne la correttezza attraverso la schematizzazione delle varie fasi per la realizzazione dell'opera.	Costruire un "diagramma di flusso" delle varie fasi per la realizzazione dell'opera.

descrizione del luogo di lavoro	*azioni di controllo da parte di RLS/RLST*	*indicazioni pratiche per lavoratori, RLS/RLST, operatori sindacali*
Descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro	Verificare la completezza e la corrispondenza.	Osservazione sul posto, socializzare con i lavoratori riguardo l'uso corretto e la corrispondenza, nel luogo di lavoro, di macchine, attrezzature, impianti elettrici, prodotti e sostanze utilizzati, nonché l'organizzazione del cantiere, degli orari, delle varie attività
Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere	Controllare, rispetto la fase di avanzamento dei lavori, la presenza dei ponteggi, delle varie attrezzature, delle macchine e degli impianti indicati	
Elenco sostanze e preparati pericolosi utilizzati	Controllare la congruenza dell'elenco e la presenza delle schede tecniche	
Descrizione dell'impianto elettrico	Acquisire e approfondire le proprie conoscenze, fare ricerche su pubblicazioni specialistiche, testi, linee guida, opuscoli, in merito alla corretta progettazione degli impianti elettrici nei cantieri	Controllare, rispetto la fase di avanzamento dei lavori, la corrispondenza degli impianti elettrici e che siano montati e collegati, come descritti nella dichiarazione di conformità
Esito del rapporto di valutazione del rumore	Verificare se è presente il rapporto sulla valutazione dell'esposizione al rumore	Chiedere conferma ai lavoratori se sono eseguite le rilevazioni del livello di esposizione al rumore
Elenco di eventuali interferenze dovute ad altre lavorazioni	Controllare la congruenza	Socializzare con i lavoratori il significato del termine facendo qualche esempio, come le "interferenze" dovute alla compresenza sul posto di lavoro di operatori di ditte subappaltatrici, di gru o macchinari estranei alle fasi di esecuzione dell'opera, ecc
Elenco mansioni con relative fasi operative	Controllare la congruenza	Socializzare con i lavoratori riguardo la corrispondenza delle mansioni svolte in cantiere

individuazione e valutazione dei rischi:	*azioni di controllo da parte di RLS/RLST*	*indicazioni pratiche per lavoratori, RLS/ RLST, operatori sindacali*
- relativi al luogo di lavoro (come rumore e vibrazioni), alle attrezzature, ai prodotti utilizzati, a eventuali interferenze - derivanti da particolari condizioni soggettive (rispetto dell'ergonomia, impegno muscolare, decisioni continue e pressanti, lavoro notturno, ecc.) e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro - specifici delle mansioni e delle fasi operative	Acquisire e approfondire le proprie conoscenze, fare ricerche su pubblicazioni, testi, linee guida, opuscoli, comparando l'esattezza dei rischi individuati e valutati, e sulle diverse tipologie di rapporto di lavoro. Puntare ad avere un registro dei "QUASI INFORTUNI"	Parlare e socializzare con i lavoratori circa i rischi e le misure di protezione, facendo loro esprimere la PERCEZIONE DEL RISCHIO soggettivo
Scheda personale del rischio. Per ogni lavoratore viene redatta una scheda riassuntiva di tutti i rischi e relativi sistemi di protezione che lo riguardano (PER GLI STRANIERI IN LINGUA MADRE)	Verificarne la presenza	Confronto e verifica con il lavoratore sui rischi e i sistemi di prevenzione e protezione

sistemi di prevenzione e protezione:	*azioni di controllo da parte di RLS/RLST*	*indicazioni pratiche per lavoratori, RLS/ RLST, operatori sindacali*
Per ogni rischio individuato deve essere riportata la descrizione, comprensibile e non generica, dei sistemi di protezione di legge da adottare e di tutti i lavoratori coinvolti, come elencati nei dati generali del POS.	Controllare l'applicazione dei sistemi di protezione, mediante verifica sul posto, e l'elenco dei lavoratori coinvolti.	Confronto e valutazione con i lavoratori sull'efficacia dei sistemi di protezione adottati e delle strategie di miglioramento.
Elenco dei DPI forniti a ciascun lavoratore.	Acquisire e approfondire le proprie conoscenze, fare ricerche su cataloghi, pubblicazioni specialistiche, testi, linee guida, opuscoli, confrontandosi con i fornitori e rappresentanti commerciali, comparando l'adeguatezza dei DPI, verificarne la consegna.	Confronto con i lavoratori su problemi, disagi o desideri personali sulla forma, l'uso, la fornitura periodica e la sostituzione dei DPI e sul loro utilizzo corretto.
Al POS va allegata la documentazione in merito all'informazione, alla formazione e addestramento somministrati ai lavoratori occupati in cantiere.	Verificare la presenza di tale documentazione, la corretta realizzazione della formazione e informazione, se è stata concordata con l'ente bilaterale, con il RLS/ RLST, e quale ruolo hanno avuto questi soggetti.	Analizzare con i lavoratori la qualità e i risultati dell'informazione, della formazione e dell'addestramento.

CANTIERI - PSC

PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

DATI GENERALI *(RIF. TESTO UNICO, ALL. XV, PUNTO 2.1.2)*

Descrizione	*azioni di controllo da parte di RLS/RLST*	*indicazioni pratiche per lavoratori, RLS/ RLST, operatori sindacali*
Il PSC deve contenere i dati relativi a: • indirizzo e descrizione dell'area del cantiere e dell'opera; • individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza.	Verificarne la corrispondenza. Accertarsi che sia presente la lista dei soggetti.	Sopralluogo sul cantiere. Tramite il CTP si può esaminare la Notifica Preliminare che contiene indicazioni utili. Incontrare personalmente i soggetti con incarichi sulla sicurezza.

AREA DI CANTIERE *(RIF. TESTO UNICO, ALL. XV, PUNTO 2.2.1)*

elementi da esaminare	*azioni di controllo da parte di RLS/RLST*	*indicazioni pratiche per lavoratori, RLS/ RLST, operatori sindacali*
Caratteristiche dell'area di cantiere, in relazione alla presenza di linee aeree e condutture sotterranee. Presenza di fattori esterni di rischio per il cantiere, come lavori stradali (rischi derivanti dal traffico) o presenza di corsi d'acqua (rischio di annegamento). Gli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.	Verificarne la corrispondenza. Acquisire e approfondire le proprie conoscenze, fare ricerche su pubblicazioni, testi, linee guida, opuscoli, comparando l'esattezza dei rischi individuati e valutati.	Parlare e socializzare con i lavoratori circa i rischi e le misure di protezione, facendo loro esprimere la PERCEZIONE DEL RISCHIO soggettivo. Confronto con CTP per una formazione specifica.

elementi da esaminare	*azioni di controllo da parte di RLS/RLST*	*indicazioni pratiche per lavoratori, RLS/ RLST, operatori sindacali*
Opere ausiliarie al cantiere, quali la recinzione, gli accessi, la viabilità e le segnalazioni; i servizi igienico-assistenziali; gli impianti elettrici (compresa la messa a terra e contro i fulmini), acqua, gas, ecc.; modalità di consultazione del RLS/RLST; cooperazione e coordinamento tra i datori di lavoro e lavoratori autonomi; modalità e dislocazione delle zone di carico e scarico dei mezzi di fornitura dei materiali; depositi e stoccaggio attrezzature, materiali, rifiuti e materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.	Verificarne la corrispondenza. Acquisire e approfondire le proprie conoscenze, fare ricerche su pubblicazioni, testi, linee guida, opuscoli, comparando l'esattezza dei rischi individuati e valutati.	Sopralluogo sul cantiere. Verifica con i lavoratori se hanno ricevuto adeguate informazioni sui rischi derivanti dalle eventuali lavorazioni interferenti e sulle soluzioni da adottare.

elementi da esaminare	*azioni di controllo da parte di RLS/RLST*	*indicazioni pratiche per lavoratori, RLS/ RLST, operatori sindacali*
Descrizione delle singole lavorazioni in fasi e sottofasi di lavoro. Per ogni fase o sottofase deve essere eseguita l'analisi e la valutazione dei **rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.** Rischio: - di investimento (per i veicoli circolanti nell'area di cantiere); - di seppellimento (negli scavi); - di caduta dall'alto; - di insalubrità dell'aria o instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; - derivante da estese demolizioni o manutenzioni; - di incendio o esplosione nell'utilizzo di materiali pericolosi; - derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura; - di elettrocuzione; - rumore; - per l'uso di sostanze chimiche.	Verificarne la corrispondenza. Acquisire e approfondire le proprie conoscenze, fare ricerche su pubblicazioni, testi, linee guida, opuscoli, comparando l'esattezza dei rischi individuati e valutati.	Sopralluogo sul cantiere. Verifica con i lavoratori se hanno ricevuto adeguate informazioni sui rischi derivanti dalle eventuali lavorazioni interferenti e sulle soluzioni da adottare.

ELEMENTI COMUNI AI CONTENUTI MINIMI RELATIVI ALL'AREA DI CANTIERE, ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE LAVORAZIONI *(RIF. TESTO UNICO, ALL. XV, PUNTO 2.2.4)* PER CIASCUNA DELLE TRE AREE ESAMINATE, SI DEVONO ATTUARE, INOLTRE, LE PROCEDURE SOTTO DESCRITTE

elementi da esaminare	*azioni di controllo da parte di RLS/RLST*	*indicazioni pratiche per lavoratori, RLS/ RLST, operatori sindacali*
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi. Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive per eliminare o ridurre i rischi (possono essere allegati tavole e disegni tecnici esplicativi). Le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto.	Acquisire e approfondire le proprie conoscenze, fare ricerche su pubblicazioni, testi, linee guida, opuscoli, comparando l'esattezza dei rischi individuati e valutati.	Parlare e socializzare con i lavoratori circa i rischi e le misure di protezione, facendo loro esprimere la PERCEZIONE DEL RISCHIO soggettivo.

elementi da esaminare	*azioni di controllo da parte di RLS/RLST*	*indicazioni pratiche per lavoratori, RLS/ RLST, operatori sindacali*
L'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento lavorazioni interferenti	Controllare la congruenza	Socializzare con i lavoratori il significato del termine facendo qualche esempio, come le "interferenze" dovute alla compresenza sul posto di lavoro di operatori di ditte subappaltatrici, di gru o macchinari estranei alle fasi di esecuzione dell'opera, ecc.
Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento **alle interferenze tra le lavorazioni**	Acquisire e approfondire le proprie conoscenze, fare ricerche su pubblicazioni, testi, linee guida, opuscoli, comparando l'efficacia delle misure di prevenzione e di protezione. Verificare la fornitura dei DPI	Confronto con i lavoratori circa l'efficacia delle misure di prevenzione e di problemi, disagi o desideri personali sulla forma, l'uso, la fornitura periodica e la sostituzione dei DPI e sul loro utilizzo corretto
Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	Verificarne l'efficacia delle misure adottate	Sopralluogo sul cantiere e confronto con i lavoratori
La descrizione delle modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi	Verificare se sussiste uno scambio di informazioni tra i soggetti interessati sull'organizzazione del coordinamento del sicurezza	Sopralluogo sul cantiere e confronto con i datori di lavoro delle ditte appaltante e appaltatrici e i lavoratori autonomi
L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune	Verificarne la presenza e la gestione	Socializzare con i lavoratori e informarli sui nomi dei responsabili dei vari servizi, gli scopi e i loro ruoli

IN GENERALE *(RIF. TESTO UNICO, ALL. XV, PUNTO 2.1.2, COMMI E), F), G), H), I), L), PUNTI 2.1.3 E 2.3.4)*

elementi da esaminare	*azioni di controllo da parte di RLS/RLST*	*indicazioni pratiche per lavoratori, RLS/ RLST, operatori sindacali*
La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno	Verificarne la descrizione e la corrispondenza nel cantiere tenendo a riferimento le fasi di avanzamento dei lavori	Sopralluogo sul cantiere e confronto con i lavoratori
La stima dei costi della sicurezza	Acquisire e approfondire le proprie conoscenze, fare ricerche su pubblicazioni, testi, linee guida, opuscoli, per essere in grado di verificarne la congruità	Confronto con esperti in materia e con i lavoratori per un loro parere sulla corrispondenza tra costi e interventi attuati
Il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.	Verificare se la scelta delle procedure è adeguata	Sopralluogo sul cantiere e confronto con i lavoratori
L'elenco delle attrezzature, gli apprestamenti, le infrastrutture e i mezzi e servizi di protezione collettivi	Verificarne la presenza	Sopralluogo sul cantiere e confronto con i lavoratori per informarli
Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi		

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

D.LGS 81/2008

[Articoli e allegati integrali di riferimento]

Art. 2.
Definizioni

omissis

q) valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

omissis

Art. 17.
Definizioni

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

Sezione II

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28.
Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età , alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione,può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresl' rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto;

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Art. 29.
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unita' produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
c) (soppressa)

CONTENUTI MINIMI DEL POS (tratto dal T.U. 81/2008 all. XV)

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti , con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS.

CONTENUTI MINIMI PSC (tratto dal T.U. 81/2008 all. XV)

2.1.1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere;
3 una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.;
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti al-

meno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato XV.1.

2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione:

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
b1. a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante;
b2. al rischio di annegamento;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:

a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;
c) la viabilità principale di cantiere;
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
c) al rischio di caduta dall'alto;
d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
i) al rischio di elettrocuzione;
l) al rischio rumore;
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Glossario minimo

Interfase (fase)	È una fase comune alle diverse fasi di esecuzione di un'opera edile, come il trasporto e lo scarico dei materiali, la produzione di malte, ecc..
Interferenze	Attività che, per la loro contemporaneità e presenza nello stesso ambiente, possono provocare, reciprocamente, dei rischi.
Quasi infortuni	Tutte quelle situazioni nelle quali si riscontra un possibile incidente o un incidente reale che, fortuitamente, non ha come conseguenza un danno a persone ma che, potenzialmente, lo avrebbe potuto procurare.
Percezione del rischio	È un processo che permette l'identificazione e la valutazione di un rischio ed orienta, conseguentemente, i comportamenti delle persone ad adottare adeguate misure di prevenzione.
Prevenzione	Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
Protezione	Attuazione di misure concrete per la salvaguardia psico-fisica del lavoratore.
Rischi residui	Sono rischi che, all'interno di un ambiente lavorativo rispondente alle norme di legge, rimangono alla fine di un processo di prevenzione e che possono essere ridotti ulteriormente nel tempo. Il rischio residuo corrisponde alla possibilità di essere esposti ad un pericolo, entro limiti considerati tollerabili.
Rischio	Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Acronimi - Sigle

CPT	Comitato Paritetico Territoriale
CTP	Comitato Tecnico Paritetico
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale
DUVRI	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze
DVR	Documento di Valutazione del Rischio
MC	Medico Competente
POS	Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h) e all'articolo 131, coma 2, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.& i.
PSC	Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 della L. 81/2008
PSS	Piano di Sicurezza Sostitutivo, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.& i.
RLS	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
RLSSA	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, la Salute, l'Ambiente
RLSSP	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo
RLST	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
VDR	Valutazione Del Rischio